



"FONDAZIONE SAN GIOVANNI - ETS"

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

La Fondazione "Casa di Riposo San Giovanni - Onlus" a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo Settore, in appresso il Codice), assume la denominazione di

"FONDAZIONE SAN GIOVANNI - ETS"

(o Ente del Terzo Settore)

Articolo 2

Natura giuridica

1. La Fondazione ha personalità giuridica di carattere privato, senza scopo di lucro.
2. La Fondazione è dotata di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e persegue i suoi scopi con criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Articolo 3

Sede e Durata

1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Bovegno (Brescia).
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.
3. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4

Origine

Il 6 febbraio 1606 Giovanni Brentana, nel suo testamento, destinava gran parte dei suoi beni per la costituzione di un "Hospitale" per il ricovero, l'assistenza ed il mantenimento degli infermi poveri, d'ambo i sessi, del Comune di Bovegno.

Seguiva nel 1607 un lascito di Melchiorre Omodei con il quale aveva inizio l'effettiva attività dell'Ente. Molti altri benefattori, da allora al secolo scorso, contribuirono ad accrescere notevolmente il patrimonio della Pia Istituzione ed ad assicurarne il funzionamento.

L'Opera Pia venne eretta in Ente Morale, regolata da un proprio statuto, con R.D. in data 6 aprile 1873, con la denominazione di "OSPEDALE SAN GIOVANNI" di Bovegno.

Nel 1973 l'Ente, in concomitanza con l'adozione di un nuovo statuto, assunse la denominazione di "CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI" di Bovegno più consona all'opera di assistenza e di solidarietà effettivamente svolta e restando nel contempo salva l'espressione intesa a ricordare ed onorare il nome e la volontà del Fondatore. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2003 l'IPAB viene trasformato in Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro con riferimento alla Legge Regionale 1/2003.

Articolo 5

Scopi e finalità

1. In conformità alla volontà testamentaria dei Fondatori e all'attività fino ad oggi svolta, la Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore della popolazione anziana.
2. La Fondazione ha, altresì, lo scopo di provvedere all'assistenza, alla tutela ed al recupero di persone anziane di qualunque condizione e sesso, versanti in condizioni di autosufficienza e/o non autosufficienza di natura sociale, fisica, psichica o sensoriale.

3. La Fondazione indirizza prioritariamente i propri interventi verso gli anziani e/o utenti residenti nel Comune di Bovegno.

4. I principi ed i valori che ispirano i programmi, l'organizzazione e l'attività complessiva della Fondazione fanno riferimento all'uguaglianza e all'imparzialità nell'erogazione dei servizi, alla continuità e regolarità dell'organizzazione delle prestazioni senza distinzione di nazionalità, cultura, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

Articolo 6

Attività

1. La Fondazione provvede al perseguimento delle proprie finalità indicate all'articolo 5 del presente Statuto mediante l'istituzione, l'organizzazione e la gestione delle attività, di cui all'articolo 5 lettere a), b), c), d), h) e q) del Codice del Terzo Settore, aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'Articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8.11.2000 n. 328 (e successive modificazioni) e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5.2.1992 n. 904, e alla Legge 22.6.2016 n. 112 e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.2.2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

2. Nell'ambito delle attività della Fondazione sono comprese:

- la gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali, di alloggi e/o comunità protette e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti e/o parzialmente e/o totalmente non autosufficienti;

- l'organizzazione e l'erogazione di servizi residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari, di carattere sociale, socio-sanitario e sanitario;

- la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività di interesse della Fondazione;

- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui opera la Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

3. Per la realizzazione degli scopi istituzionali la Fondazione può stipulare ogni tipologia di contratto e/o negozio giuridico, anche di finanziamento delle operazioni deliberate dall'Organo di amministrazione.

4. In particolare la Fondazione può stipulare convenzioni o contratti di locazione, comodato, concessione per la gestione di strutture che svolgono i servizi specificati alle lettere a), b), c), d), h) e q) del presente articolo, nonché può cooperare con Enti pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e partecipare alla gestione delle conseguenti attività.

5. La Fondazione può promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della cultura di solidarietà verso i più deboli e bisognosi.

6. Può altresì promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo o sperimentale, legati al divenire delle condizioni sociali del territorio.

7. È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione delle attività direttamente connesse.

Articolo 7

Attività diverse

1. La Fondazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, determinate di volta in volta dall'organo amministrativo, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'Articolo 17, comma 3 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'Articolo 97 del Codice del Terzo Settore, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nell'attività di interesse generale.

2. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio o nella relazione di missione, ai sensi dell'Articolo 13 comma 6 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 8

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 11 luglio 2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione del 12 luglio 2003, e successive variazioni ed integrazioni.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con

- acquisti, lasciti, donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento patrimoniale;

- rendite o proventi derivanti, rispettivamente, dal patrimonio e dalle attività principali, accessorie e strumentali della Fondazione medesima;

- contributi con destinazione vincolata all'incremento del patrimonio.

3. L'amministrazione e la gestione del patrimonio è finalizzata al perseguimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto.

4. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per l'esecuzione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

5. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche in modo indiretto (secondo la definizione di cui all'Articolo 8 del Codice del Terzo Settore), di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

6. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nonché in osservanza delle prescrizioni di cui all'Articolo 7 del Codice del Terzo Settore.

7. Per le obbligazioni della Fondazione, riconosciuta come persona giuridica, risponde soltanto la Fondazione medesima con il suo patrimonio.

Articolo 9

Mezzi finanziari dell'Ente

L'Ente provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- a) con i redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- b) con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività e servizi istituzionali;
- c) con proventi, donazioni, oblazioni o atti di liberalità, con contributi pubblici e privati e con ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad aumentare il patrimonio;
- d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- e) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse o diverse da quelle istituzionali.

Articolo 10

Esercizio Finanziario – Bilanci

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, conformemente a quanto disposto dall'Articolo 13 del Codice del Terzo Settore.
3. La Fondazione deve predisporre il bilancio sociale redatto in conformità alla disciplina di cui all'Articolo 14 del Codice del Terzo Settore e deve depositare il medesimo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, provvedendo anche alla pubblicazione del citato documento nel proprio sito internet.
4. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il budget previsionale di gestione relativo all'anno successivo.
5. Oltre alle scritture prescritte dagli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore la Fondazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Articolo 11

Albo dei Benefattori e dei Sostenitori.

1. Al fine di promuovere il radicamento della Fondazione nella realtà locale e la partecipazione della Comunità alle sue scelte ed attività, nonché per attribuire visibilità ai soggetti che concorrono al funzionamento della Fondazione, viene istituito l'Albo dei Benefattori e dei Sostenitori.
2. A tale Albo possono essere iscritte le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che:
 - a. sono in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - b. condividono le finalità della Fondazione;
 - c. contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro (annuali o pluriennali) con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione oppure con attività, anche professionali, di particolare rilievo o, ancora, con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
3. I Benefattori / Sostenitori possono destinare il proprio contributo alla realizzazione di specifici progetti rientranti nelle finalità della Fondazione.
4. I Benefattori / Sostenitori devono rispettare le norme del presente Statuto e le prescrizioni di eventuali regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.
5. I Benefattori / Sostenitori non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

6. Al Consiglio di Amministrazione compete, a maggioranza semplice dei componenti e con giudizio insindacabile, l'accettazione (o il rigetto) di proposte di iscrizione di soggetti nell'apposito Albo, nonché la tenuta e l'aggiornamento di tale Albo.

7. Al Consiglio di Amministrazione compete, altresì, la verifica della permanenza in capo ai Benefattore/Sostenitore dei requisiti di iscrizione all'Albo e l'eventuale cancellazione dal relativo registro, mediante giudizio insindacabile e con la maggioranza semplice dei componenti.

8. I Benefattori/Sostenitori non hanno diritti di rappresentanza e svolgono solamente funzioni consultive, su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l'Organo di Controllo
- il Revisore Legale dei Conti, al verificarsi delle condizioni richieste dalla legge per la nomina obbligatoria.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, compreso il Presidente.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati, senza alcun vincolo di rappresentanza, dal Sindaco del Comune di Bovegno ad eccezione di un membro nominato dai discendenti diretti della famiglia del fondatore Giovanni Brentana. Il Sindaco, ricevuta comunicazione scritta da parte degli eredi stessi della loro impossibilità a designare il loro rappresentante oppure rilevata l'inesistenza di eredi diretti del fondatore Giovanni Brentana, provvederà direttamente alla nomina del componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Le nomine provenienti dal Sindaco, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 117/17 si configurano come mera espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte della Pubblica Amministrazione.

3. I consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni (salvo dimissioni o decadenza) e possono essere rieletti.

4. La carica decorre dalla data della prima adunanza del nuovo Consiglio di Amministrazione.

5. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

6. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente, da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni dalla nomina del nuovo Consiglio.

7. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

8. Il Consiglio scaduto per decorrenza dei termini del mandato rimane in carica per i soli affari di ordinaria amministrazione, nonché per gli atti urgenti ed indifferibili (con specifica indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità) sino alla nomina del nuovo Consiglio.

9. Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia delle loro nomine, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ognuno di loro il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di loro è attribuita la rappresentanza

dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

10. Il compenso dell'Organo di Controllo e di Revisione e del Direttore Generale, se nominati, è determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Le altre cariche si intendono a titolo gratuito.

11. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione (ivi compreso il Presidente), può essere disposto un rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate in relazione a specifici incarichi espletati a seguito di apposito incarico dello stesso Consiglio.

Articolo 14

Decadenza e cessazione dei Consiglieri

1. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

2. Il Consiglio di Amministrazione può pronunciare, con apposita delibera, la decadenza dei propri membri per gravi e comprovati motivi o comportamenti contrari agli specifici indirizzi della Fondazione con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta.

3. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

4. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

5. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri (per dimissioni, decadenza o per altra causa), l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

6. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito alla nomina dei nuovi amministratori.

7. La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro 30 (trenta) giorni nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 15

Requisiti di onorabilità

1. I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità. Le cariche nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'Articolo 2382 del Codice Civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto;

d) sono stati condannati per reati in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;

e) sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.

2. I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

3. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione ivi compreso la decadenza dalla carica.

Articolo 16

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, a titolo esemplificativo, provvede a:

a. nominare al suo interno il Presidente e il Vice Presidente nella prima adunanza del Consiglio medesimo;

b. nominare l'Organo di Controllo e di Revisione

c. stabilire le linee di indirizzo generali della Fondazione ed attuare i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente Statuto e compatibilmente con le disponibilità finanziarie definite dallo stesso Consiglio;

d. approvare le linee guida per la definizione degli standard prestazionali funzionali all'accreditamento per l'erogazione dei servizi;

e. deliberare regolamenti per l'organizzazione e la gestione della Fondazione e le loro modifiche nonché gli atti interpretativi ed applicativi;

f. approvare il bilancio di esercizio, il bilancio sociale, nonché il budget previsionale annuale;

g. deliberare in materia di accettazione di eredità, legati e donazioni nonché in relazione all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;

h. deliberare in ordine alla decadenza di un membro del Consiglio di Amministrazione;

i. deliberare in ordine alle proposte di iscrizione dei Benefattori/Sostenitori nell'Albo e alla verifica della permanenza dei relativi requisiti;

j. nominare il Direttore Generale, determinandone il compenso;

k. deliberare in merito alle modificazioni dello Statuto, allo scioglimento della Fondazione per le cause espressamente previste dall'Articolo 27 del codice civile e alla devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie, salva diversa destinazione imposta dalla legge;

l. assumere ogni altro provvedimento necessario o utile al buon funzionamento della Fondazione;

m. svolgere ogni compito ad esso affidato dal presente statuto;

n. Le limitazioni del potere di rappresentanza degli amministratori non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 17

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di norma, negli uffici della

Fondazione od in altro luogo indicato nella convocazione. Le sedute non sono pubbliche. Il Consiglio è convocato dal Presidente.

2. Può riunirsi, per discutere e deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri, dell'organo di revisione, o del Direttore.

3. La riunione ha luogo entro 7 (sette) giorni dalla richiesta.

4. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei Consiglieri, salvo diversa indicazione scritta, tempestivamente comunicata al Direttore, da parte dei singoli interessati, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta.

5. In caso di urgenza il Presidente può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore.

6. Gli avvisi di convocazione possono essere inviati anche a mezzo fax, posta elettronica, o altre modalità informatizzate concordate tra i Consiglieri.

7. Oltre che ai Consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi all'Organo di controllo e al Direttore.

8. La trattazione di argomenti non inclusi all'ordine del giorno è ammessa, anche senza l'osservanza delle formalità di cui al precedente comma, solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

9. In tal caso il Presidente dovrà provvedere ad informare l'Organo di controllo in ordine alle decisioni assunte dal Consiglio.

10. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo che deve essere verbalizzato.

11. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale che assume le funzioni di Segretario. In assenza del Direttore Generale il segretario della riunione viene nominato di volta in volta dai presenti e può essere anche persona estranea al Consiglio. Tale nomina non è necessaria quando il verbale del Consiglio è redatto da un notaio.

12. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione possono invitare persone ad esso estranee per fornire chiarimenti, pareri, comunicazioni e quant'altro ritenuto utile. Al momento del voto tali invitati non potranno essere presenti.

13. Ciascun Consigliere di amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato, a cui accede tramite il Presidente o il Direttore, per le rispettive conoscenze, evitando di intervenire ai livelli inferiori della Fondazione, a differenza dell'organo di Controllo che, per la sua funzione, può intervenire ad ogni livello, anche singolarmente.

14. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il Presidente. E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale e alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

15. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti e con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio di Amministrazione per le delibere inerenti le modifiche dello statuto, la fusione, la scissione della Fondazione. A parità di voti prevale quello del Presidente o del

Vicepresidente nel caso presieda la seduta del consiglio in assenza del Presidente.

16. Nel caso di deliberazioni adottate con voto palese gli astenuti sono computati fra i presenti per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.

17. Quando si tratti di argomenti concernenti le persone, che implicino apprezzamenti e valutazioni, le deliberazioni devono essere adottate a scrutinio segreto. Le schede bianche o nulle sono computate per definire il numero dei votanti. Le deliberazioni riporteranno la sintesi del disposto collegiale.

18. I Consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al IV grado civile.

19. Ciascun Consigliere può far risultare nel verbale il proprio voto ed i motivi che l'hanno orientato.

20. Copia delle deliberazioni può essere rilasciata, a chi ne abbia interesse giuridicamente rilevante, ai sensi della legge 241/90, previa autorizzazione del Presidente.

Articolo 18

Il Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, assume la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

2. Il Presidente è garante della realizzazione del programma di attività della Fondazione e, a tal fine, esercita tutti i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

3. Spetta al Presidente:

- a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- e. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- f. assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 20 (venti) giorni dalla data di assunzione del provvedimento

4. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

5. Qualora risultino contemporaneamente assenti od impossibilitati ad esercitare la carica sia il Presidente che il Vice presidente, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per età.

6. Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione come sopra precisato, può essere rieletto per un solo secondo mandato consecutivo.

Articolo 19

Il Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, anche esterno alla Fondazione, determinandone la durata in carica, le funzioni, i poteri e il compenso.

2. Al Direttore spetta, nei limiti infra citati, la responsabilità gestionale della Fondazione e opera assicurando il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal

Consiglio di Amministrazione.

3. L'incarico di Direttore Generale della durata di anni 3 (tre) rinnovabili può essere conferito a soggetto scelto tra il personale dell'Ente in possesso di diploma di Laurea almeno triennale e di requisiti di adeguata professionalità, competenze gestionali multidisciplinari e di management nei settori di interesse della Fondazione.

4. In caso di mancanza di personale interno idoneo, l'incarico di Direttore può essere conferito anche al di fuori della dotazione organica della Fondazione, con contratto di diritto privato a soggetti in possesso dei requisiti sopra riportati con procedure e tempi definiti dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'azienda stessa senza autorizzazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione.

6. Compete al Direttore sovrintendere all'attività tecnico-amministrativa relativa alla gestione dell'Ente e, in particolare:

a. Seguire le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione che non siano riservate al Presidente.

b. Formulare proposte al Consiglio di Amministrazione.

c. Sottoporre al Consiglio di amministrazione le proposte degli atti di sua competenza, ivi compresa la determinazione delle tariffe relative ai costi dei servizi e delle prestazioni a carattere straordinario

d. Dirigere l'andamento gestionale dei servizi erogati dalla Fondazione

e. Dirigere il personale della Fondazione, assegnandolo a specifici compiti ed adottare, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi, i provvedimenti disciplinari inferiori alla sospensione,

f. Adottare, nel rispetto degli obiettivi e degli standard fissati dal Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti diretti a migliorare l'efficienza delle attività aziendali e l'efficacia dei servizi erogati.

g. Presiedere le gare di appalto per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi e quelle di concorso nonché stipulare i relativi contratti;

h. Fungere da segretario del Consiglio di amministrazione,

i. Provvedere alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici nonché a quelle in economia, in conformità all'apposito regolamento adottato dal CDA.

j. Provvedere alla liquidazione delle spese con emissione e firma contestuale con il Presidente e il Vicepresidente del relativo provvedimento di pagamento.

Articolo 20

L'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, può essere a composizione collegiale o monocratica. Resta in carica tre esercizi, salvo ipotesi di cessazione o risoluzione anticipata dell'incarico.

2. Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale, ovvero l'unico Componente qualora l'organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul

suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo Codice del Terzo Settore.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 21

Il Revisore legale dei conti

Il Consiglio di Amministrazione affida la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro qualora l'Organo di controllo non svolga le funzioni di revisore legale dei conti e nei casi previsti dalla legge per la nomina obbligatoria.

In particolare il Revisore (o la Società di Revisione) verifica nel corso dell'esercizio sociale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria.

1. Il Revisore Legale dei conti verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano. Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

2. Il Revisore Legale dei conti (o la Società di Revisione) è nominato per 3 (tre) esercizi, salvo ipotesi di cessazione o risoluzione anticipata dell'incarico.

3. Il Revisore Legale dei conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio Consuntivo.

Articolo 22

Estinzione della Fondazione

1. La Fondazione si estingue per le cause previste dell'articolo 27 del Codice Civile.

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo scioglimento della Fondazione con il voto favorevole all'unanimità dei componenti.

3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore (di cui all'Articolo 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Articolo 23

Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le

norme del Codice Civile, nonché le disposizioni del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, e della normativa nazionale e regionale in materia.

Lumezzane, 20 febbraio 2026.

F.to Pier Franco Tanghetti

F.to Barbara Morandi

F.to Antonella Rebuffoni, Notaio

Certifico io sottoscritta Antonella Rebuffoni, Notaio in Lumezzane, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

(File firmato digitalmente dal Notaio Antonella Rebuffoni)